

12 NOV. 2021



STATUTO

“AMICI DELLA SPERANZA” ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata “_AMICI DELLA SPERANZA Organizzazione di Volontariato (o ODV)”, di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di _VILLASANTA (MB) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, che può inoltre costituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I valori di riferimento a cui ispira la sua attività si riassumono nella “Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità” (Onu 2006), che ha come scopo quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. In particolare quindi l'Associazione intende operare nel campo della tutela e della promozione sociale delle persone disabili, attivando tutte le iniziative culturali, formative ed educative che possono portare alla sempre maggior integrazione di queste persone nel contesto sociale in cui vivono. Si intende egualmente valorizzare al massimo le potenzialità insite nelle persone disabili per rafforzare il loro stato di benessere fisico e psichico.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (elencate al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017) :

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

- conoscere e studiare i reali bisogni della singola persona disabile, instaurando forti legami di collaborazione e ascolto con la famiglia;
- gestire un "Centro Socio Educativo" che offra un servizio a persone affette da handicap fisico motorio ed intellettuale medio/grave attraverso attività di socializzazione, mantenimento e potenziamento delle capacità residue;
- promuovere e fornire sul territorio servizi ed attività a carattere sociale, ricreativo, educativo, formativo, culturale e di animazione sociale destinate a persone disabili;
- favorire la socializzazione delle persone con disabilità e svolgere attività di educazione finalizzate alla conquista di nuove forme di partecipazione sociale;
- sensibilizzare il territorio entro cui si opera ai valori della "diversità", con particolare riguardo alla realtà della disabilità;
- svolgere attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle Istituzioni a favore delle persone disabili e dei loro diritti;
- attivare forme di collaborazione con gli Enti locali e le realtà associative del territorio in un processo di sempre maggiore integrazione della disabilità nel contesto sociale circostante;
- cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri Enti del Terzo Settore che operino in particolare su scala locale nello stesso ambito di intervento;
- attivare percorsi di residenzialità in strutture attrezzate per favorire la formazione dei pre-requisiti utili ad una maggiore indipendenza e ad una vita adulta autonoma.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli Enti associati.

Art. 4 - Aderenti dell'Organizzazione

1. Possono aderire all'Associazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto e le sue finalità fondanti e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli aderenti donne quanto agli uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero massimo è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3. Sono previste più categorie di aderenti: fondatori, ordinari e onorari.

3.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente Statuto;

3.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;

3.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Il numero di queste adesioni non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

1 - La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all'approvazione della prima Assemblea Generale degli aderenti utile.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti in occasione della prima convocazione utile

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

2.1 - decesso;

2.2 - dimissioni volontarie, dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'aderente le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;

2.3 - scioglimento;

2.4 - esclusione. Questa può intervenire per :

- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello Statuto o di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'aderente svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

3- La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio direttivo. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato il quale può ricorrere, entro trenta giorni da tale comunicazione, al Collegio dei Garanti o all'Assemblea generale degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 6- Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione con la quota associativa o con altri contributi deliberati dall'Assemblea generale. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale. La quota è annuale, non è rimborsabile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di aderente. Essa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee generali (se in regola con il pagamento della quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo

4. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota di adesione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito senza fini di lucro e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Sono inoltre tenuti a tenere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

6. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione e contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni modico valore e di servizi;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Consigliere delegato.
5. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.
6. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
7. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
8. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea generale, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 8 - Organi Sociali dell'Organizzazione

1. Organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea Generale degli Aderenti;
 - il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo
 - il Collegio dei Garanti, se nominato
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, ad esclusione dell'Organo di Controllo. Tutti gli Organi sociali hanno durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea Generale degli Aderenti

1. L'Assemblea generale degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta e democratica gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
2. L'Assemblea è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo del Consiglio direttivo o di un decimo degli aderenti.

4. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima della data di convocazione con un mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso dovrà essere affisso, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti

6.- Per l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, occorre la presenza dei 2/3 degli aderenti, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza del 50% più uno degli aderenti ed, in ogni caso, per adottare le deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Solo per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione occorre il voto favorevole dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno alla presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti.

7. Ciascun aderente può essere portatore fino a tre deleghe, conferite unicamente ad altri aderenti che non siano componenti di altri Organi sociali.

8. Sono ammessi al voto gli aderenti iscritti da almeno un mese nel libro degli aderenti.

9. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

10. Gli aderenti che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art.10- Compiti dell'Assemblea Generale

1. I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo;
- c) approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- d) eleggere il Collegio dei Garanti;
- e) approvare il bilancio di esercizio e quello di previsione;
- f) fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;
- g) decidere in ultima istanza, quando richiesto, in caso di espulsione di un aderente o di rigetto della domanda d'iscrizione ;
- h) ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;

2. I compiti dell'Assemblea straordinaria sono :

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea generale alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea generale degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che svolgono la loro attività gratuitamente, possono essere rieletti.

4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

6. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti senza diritto di voto

7. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

8. Le decisioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.12 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Competenze al Consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea generale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di

dicembre ed il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di maggio successivo all'anno interessato;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente (o più Vice Presidenti) ed il Segretario, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore, deliberando i relativi poteri.
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

3.. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

8 - Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 13 - Il Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2 – Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo;

- Assume anche il ruolo di Responsabile del Personale dipendente se presente.

3- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

4. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente. In mancanza di Vice presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art.14 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea generale nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 - Il Segretario

1. Il Consiglio direttivo può eleggere un Segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea generale e di Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'aderente che lo richieda.

3. Svolge anche le funzioni di Tesoriere e predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

4. Esercita eventualmente le altre funzioni delegategli dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

Art. 16 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea generale può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime

in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



12 NOV. 2021

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di VIMERCATE

Registrato addì al

N° 2364 Serie 3

VERSATI € esente

al. lgs 117/17

Su delega del Direttore Provinciale

Antonio Protti
IL FUNZIONARIO
Adriana Ginex

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AMICI DELLA SPERANZA"

Via M. D'Azeglio, 8
20852 VILLASANTA (MB)
Part. IVA e C.F. 02533720963

